

## CIRCOLARE MARZO 2020

### Prossime scadenze:

- **16 marzo 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 marzo 2020:** versamento Iva da dichiarazione annuale (l'importo dovuto può essere rateizzato);
- **16 marzo 2020:** versamento tassa annuale vidimazione libri sociali società di capitali (normalmente pari ad euro 309,87);
- **25 marzo 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **31 marzo 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di febbraio per i soggetti privi del registratore telematico;
- **31 marzo 2020:** termine per la consegna ai dipendenti e lavoratori autonomi e per l'invio telematico della Comunicazione Unica 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente e assimilati e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019.

# Servizi Professionali Srl

## Le novità del Decreto Milleproroghe convertito in legge

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, ed è già in vigore, il decreto "Milleproroghe" (D.L. n. 162/2019), convertito in legge n. 8/2020.

Tra le misure, nuove e confermate, contenute nel provvedimento si segnala in particolare:

- la proroga al 31 dicembre 2020 del "bonus verde", la detrazione Irpef nella misura del 36%, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali;
- il riconoscimento di un incentivo per l'acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell'anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3;
- l'estensione degli incentivi previsti per l'acquisto di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, a chi consegna per la rottamazione un veicolo omologato alla classe Euro 0;
- la proroga, per l'anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre del termine per presentare al Comune la richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi per la promozione delle economie locali nei Comuni fino a 20 mila abitanti;
- l'estensione ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi della riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento, a regime, della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- limitatamente al 2020 continuano ad applicarsi le norme in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e Tosap, nonché le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2020, n. 160 ) che ne dispone l'abrogazione;
- la riapertura dei termini entro cui le Srl e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo. In particolare, tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

# Servizi Professionali Srl

## **Iscritti Gestione Inps Artigiani e Commercianti: contributi per il 2020**

Con la Circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Inps ha reso noto gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti per l'anno 2020.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per l'anno 2020, sono pari:

- al 24% per i lavoratori artigiani (21,490% per i minori di 21 anni);
- al 24,09% per i commercianti (21,990% per i minori di 21 anni).

Se il lavoratore autonomo consegue un reddito superiore a 47.379 euro, occorre versare l'1% in più di contributi.

Per l'anno 2020, indipendentemente dal reddito conseguito, si applicano i seguenti costi contributivi fissi:

- artigiani: 3.836,16 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.501,15 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni);
- commercianti: 3.850,52 euro (titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni) ovvero 3.515,50 euro (coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni).

Oltre ad un minimale, esiste anche un massimale imponibile, ossia un reddito oltre il quale non bisogna più versare contributi. Tale soglia si differenzia in base alla data di iscrizione del lavoratore alla gestione artigiani e commercianti:

- per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad 78.965 euro;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 103.055.

Continuano ad applicarsi anche per l'anno 2020 le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

# Servizi Professionali Srl

## Gestione separata Inps: le aliquote di contribuzione per il 2020

L'Inps, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, comunica le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2020.

Risultano immutate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%.

Permangono, confermate, anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:

- 0,50%, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della legge n. 296/2006;
- 0,51%, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

Per quanto riguarda le aliquote contributive e di computo, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

### **A1.** Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica., anche per l'anno 2020 un'aliquota del:

- 34,23% (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

### **A2.** Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2019, l'aliquota del 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva).

### **A3.** Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

# Servizi Professionali Srl

## **Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore**

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno disponibili nel "Cassetto fiscale" di ciascun fornitore.

Ciò è quanto disposto dal provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell'Agenzia Entrate del 27 febbraio 2020, in attuazione dell'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento.

Il provvedimento ha aggiornato altresì il modello di dichiarazione d'intento (modello DI) e le relative istruzioni. I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

**Per i fornitori diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento**, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero).

Oltre all'obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 sono stati aboliti:

- l'annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale, a partire dal modello IVA 2021 per il 2020.

Le novità hanno efficacia dal periodo d'imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato il 27 febbraio 2020 e le implementazioni procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020.

## **Le deroghe al lavoro agile "causate" dal coronavirus**

Gli effetti della cd. "emergenza coronavirus" si stanno propagando fino alle norme del diritto del lavoro.

Al riguardo, dal combinato disposto del D.L. n. 6/2020 e del D.P.C.M. 1° marzo 2020, si prevede l'estensione dell'ambito geografico di applicazione del lavoro agile (smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.

Pertanto, per quanto riguarda l'intero territorio nazionale si stabilisce la possibilità che la modalità di "lavoro agile" sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

# Servizi Professionali Srl

Com'è noto, lo smart working consiste in una flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell'orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L'attività lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL. Il lavoro agile è applicabile in caso di contratto a tempo indeterminato e a termine. Per la sua attivazione occorre che si stipuli, in forma scritta (ai fini della prova), un accordo volontario tra le parti dal quale si può recedere nei termini fissati dalla legge e dalla contrattazione.

Esso deve disciplinare:

- l'esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Con le nuove disposizioni, si fa presente che:

- l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
- nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito [cliclavoro.gov.it](http://cliclavoro.gov.it)) devono essere fornite le seguenti informazioni:
- Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
- File accordo: un file PDF/A contenente un'autodichiarazione dell'azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione.

L'INAIL – con comunicato del 26 febbraio 2020 – ha ribadito che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito Inail.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.